

Decreto n. 1645

IL RETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 157 del 7.7.2012 e, in particolare, l'art. 32, comma 2, che recita: "Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque Direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola/Facoltà ed un Coordinatore. Non possono far parte del Coordinamento i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato Accademico.";
VISTO	il D.R. n. 4847 del 5.10.2012 con cui è stato istituito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole;
VISTO	che il Collegio di che trattasi, nella seduta del 21.01.2014, ha formulato la proposta di Regolamento per il proprio Coordinamento;
VISTO	che, nella seduta del 26.03.2014, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, tra l'altro, "di esprimere parere favorevole all'adozione, quale norma stralcio dal Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento per il

Coordinamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, secondo la formulazione riportata in narrativa";

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 15.04.2014, ha deliberato, tra l'altro, "di approvare la norma stralcio dal Regolamento Generale di Ateneo per il Coordinamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole...", riformulando soltanto il seguente capoverso dell'art. 2 "Per ciascuna macroarea devono essere presentate almeno due candidature e per tutte le Scuole complessivamente almeno tre.";

DECRETA

A far data dal presente provvedimento è emanata la norma stralcio dal Regolamento Generale di Ateneo per il Coordinamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole secondo la seguente formulazione:

1. COSTITUZIONE

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo, il Coordinamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è composto da 5 Direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola ed un Coordinatore.

l componenti del Coordinamento sono eletti, a scrutinio segreto, nell'ambito dello stesso Collegio.

2. ELEZIONE

Sono titolari dell'elettorato attivo nell'ambito di ciascuna macroarea, tutti i Direttori di Dipartimento.

Sono titolari dell'elettorato passivo i Direttori di Dipartimento non presenti nel Senato Accademico.

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei Presidenti delle Scuole tutti i Presidenti delle Scuole.

Per ciascuna macroarea devono essere presentate almeno due candidature e per tutte le Scuole complessivamente almeno tre.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze.

Fanno parte del Coordinamento i candidati che ottengono il maggior numero di voti validi.

Il Coordinatore è colui che raggiunge la più alta percentuale di voti validi, approssimata alla seconda cifra decimale, tra i candidati più suffragati di ciascuna macroarea e dei presidenti, rapportando il numero di voti ottenuti dal singolo candidato al totale di voti validi in ciascun ambito. In tal caso, la macroarea o la Scuola sarà rappresentata dal successivo candidato più suffragato.

Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il Coordinamento dura in carica tre anni accademici, salvo decadenza al rinnovo del Senato Accademico e si riunisce almeno 3 volte all'anno. In caso di rinunce, di dimissioni o di cessazione dalla carica di Direttore di Dipartimento o di Presidente, esso viene reintegrato fino alla fine del mandato con i primi non eletti.

Ciascun componente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Le elezioni vengono indette all'inizio dell'anno accademico, nella prima seduta utile del Collegio.

3. FUNZIONI

Il Coordinatore convoca il Coordinamento e riferisce al Collegio.

Il Coordinamento esercita funzioni istruttorie in merito alle materie di competenza del Collegio e da quest'ultimo delegate allo stesso Coordinamento.

Può proporre al Presidente del Collegio argomenti da inserire all'o.d.g. delle riunioni di Collegio e formulare proposte di risoluzione di problemi da portare in discussione in seno allo stesso.

4. NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 71 dello Statuto di Ateneo la mancata elezione di un componente del Coordinamento non impedisce la costituzione dello stesso, la cui composizione, fino al verificarsi della elezione, corrisponde al numero dei componenti effettivamente eletti. In prima applicazione:

- nelle more della costituzione di almeno tre Scuole, i Presidenti delle prime due Scuole costituite entrano di diritto nel Coordinamento del Collegio;
- la durata del Coordinamento è da considerarsi per lo scorcio del triennio accademico 2012-2015.

Bari, li 07.05.2014

F.to 1L RETTORE